



Lega Calcio Friuli Collinare



Stagione Sportiva 2015-2016

Comunicato Ufficiale 04

del 01 ottobre 2015

indice

Verbale Assemblea Generale LCFC

Consiglio direttivo del 30 settembre 2015

Modifiche della Normativa

Email inviate alle Associazioni

Comunicazioni alle Associazioni Numeri di Emergenza e Numeri Utili

Per noi il buon senso è rispettare le regole

Il Consiglio Direttivo LCFC



Banca di Cividale
Gruppo Banca Popolare di Cividale

Verbale Assemblea Generale della LCFC

24 settembre 2015

Oggi 24 settembre 2015 presso l'auditorium di Pagnacco, via Cesare Freschi, si è riunita l'Assemblea della Lega Calcio Friuli Collinare.

Ordine del giorno:

1. *Approvazione del rendiconto consuntivo 2014/2015.*
2. *Approvazione del bilancio preventivo 2015/2016.*
3. *Presentazione delle modifiche della Normativa e delle principali novità sulle manifestazioni e le iniziative per la prossima stagione.*
4. *Varie ed eventuali.*

Alle 20.40 il Presidente Daniele Tonino dichiara aperta l'assemblea.

Viene premiato il Presidente uscente Corrado Lunetta.

Tonino dà quindi la parola al responsabile amministrativo per la trattazione dei primi due punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del rendiconto consuntivo 2014/2015.

2. Approvazione del bilancio preventivo 2015/2016.

Renzo Rossi, responsabile amministrativo, dà lettura della relazione sul rendiconto 2014-2015 e del bilancio preventivo 2015-6, che viene allegata al presente verbale.

Il dottor Franco Gremese, revisore contabile, dà lettura della sua relazione su rendiconto e bilancio, che viene anch'essa allegata al presente verbale.

Il Presidente comunica i numeri degli aventi diritto al voto:

1. Associazioni	184	su	211
2. Arbitri	10	su	10
3. Complessivamente	194	su	221

e chiede il voto sul rendiconto consuntivo 2014-2015, che viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione sul bilancio preventivo 2015-2016, che viene approvato all'unanimità.

3. Presentazione delle principali modifiche della Normativa e dei campionati.

Fabrizio Pettoello spiega le modifiche apportate alla Normativa.

Paolo Zorattini relaziona sulla nuova procedura telematica prevista per l'istanza di rettifica.

Paolo Comini riferisce sui nuovi criteri per l'attribuzione dei crediti formativi.

Roberto Valerio relaziona sull'attività della prossima stagione.

Tonino ricorda che saranno effettuate verifiche sui certificati medici di idoneità specifica al gioco del calcio che gli atleti devono avere per giocare, per cui invita i responsabili a caricarli sul sito. Riferisce inoltre che saranno organizzati corsi formativi sull'utilizzo dei defibrillatori.

Comini relaziona sulla trasmissione che andrà in onda su Telefriuli e nella quale si parlerà dell'attività della LCFC.

Alle ore 21.45, il Presidente Tonino dichiara chiusa la riunione.

Consiglio direttivo del 30 settembre 2015

1) 1. Modifica art. 63 R.A.

Il CD: delibera le seguenti modifiche all'art. 63 R.A.

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.

Le gare devono essere **comunque** disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD. Qualora ~~le squadre si accordino per recuperare~~ la partita **fosse giocata** dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. **In tal caso** la partita ~~da disputare~~ non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.

Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, **pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter R.D.** Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.

...

2. Inserimento nuovo articolo nel Regolamento Disciplina.

Il CD: delibera l'inserimento del seguente articolo nel Regolamento Disciplina.

Art. 88 ter. Aver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art.63, 3° comma R.A.

Ammenda di euro 10,00 per ogni 15 giorni di ritardo.

3. Modifica art. 65/c R.A.

Il CD: delibera le seguenti modifiche all'art. 65, lettera c) R.A.

c) fino a ~~tre~~**quattro** dirigenti (...);

4. Modifica art. 65 bis, II comma R.A.

Il CD: delibera di non modificare la norma.

5. Abrogazione punto 4 comma IV art. 3 Regolamento calcio a 11.

Il CD: delibera di abrogare punto 4 comma IV art. 3 Regolamento calcio a 11.

~~• il giocatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara;~~

6. Nomina del Procuratore di Lega.

Il CD: nomina Procuratore di Lega Luca De Cecco.

7. Varie ed eventuali.

Il CD: -

- **letta la richiesta della Savognese di rinviare d'ufficio le prossime gare fintanto che 10 dei loro 36 giocatori non avranno ottenuto validi certificati di idoneità specifica al gioco del calcio, essendo in possesso di certificati rilasciati da un centro medico sloveno;**
- **atteso che la richiesta è motivata dal fatto che l'informazione sull'invalidità dei certificati medici ottenuti in un paese straniero sarebbe stata data dalla LCFC per la prima volta solo in occasione dell'ultima assemblea;**
- **considerato che sulla tutela sanitaria la LCFC ha dato sempre ampia diffusione e informazione, in particolare durante gli incontri formativi, e che peraltro appare impossibile fornire informazioni esaustive su ogni questione in Assemblea generale, in particolare sulle interpretazioni di norme statali;**
- **rilevato per inciso che l'accertamento di idoneità specifica al gioco del calcio risulta rimesso alla competenza esclusiva di medici italiani dalle norme che disciplinano la**

tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e in particolare dal combinato disposto dell'art. 2 del Decreto del Ministro della sanità del D.M. 18 febbraio 1982 (*L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della, valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.*) e dal citato articolo 5 (*L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.*)

- osservato peraltro che la mancata conoscenza della normativa italiana non può essere invocata da nessun cittadino a propria scusante;
- delibera di non accogliere la richiesta, considerato peraltro che la Savognese potrà rinviare le gare casalinghe a norma di regolamento e concordare con le squadre avversarie i rinvii delle gare nelle quali è seconda nominata.

Il CD: in merito alla comunicazione a firma del Presidente Regionale CSEN Giuliano Clinori inviata a tutte le associazioni della LCFC per informarle che l'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorrerebbe dal 31 ottobre prossimo si osserva quanto segue

- atteso che l'art. 7 punto 11 del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158 (cosiddetto decreto Balduzzi) delegava a un successivo decreto ministeriale la disciplina sull'obbligo dell'impiego di defibrillatori semiautomatici o altri dispositivi salvavita da parte di società dilettantistiche;
- considerato che tale decreto ministeriale veniva emesso il 24 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013;
- considerato che l'art. 5 al punto 3, prima parte prevede che: "Le società di cui ai commi 1 (*dilettantistiche*) e 2 (*professionistiche*) si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto.;
- rilevato che l'art. 5 al punto 5 dispone che: "Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."
- atteso che l'art. 10 delle Preleggi stabilisce che: "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto."

ne deriva che l'entrata in vigore dell'obbligo decorrerà dal (20 luglio 2013 + 15 giorni + 30 mesi) 4 febbraio 2016 e non nella data erroneamente indicata dallo CSEN.

Richieste di inserimento di argomenti all'o.d.g. del Consiglio direttivo

Tutti i soci possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcf.it, specificando l'argomento da trattare e indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

In tal caso può essere ascoltato dal Direttivo durante la riunione.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA

legenda: ~~abrogazioni~~ integrazioni

Regolamento Attività

Art. 28. Regolamentazione delle manifestazioni sportive.

III comma -> In vigore dal C.U.n. 3 del 24.9.2015

I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività, sentito l'Addetto alla specifica disciplina secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc. La pubblicazione della composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera insindacabile.

V comma -> In vigore dal C.U. n.3 del 24.9.2015

Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la squadra viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha partecipato durante la stagione precedente. Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali l'associazione viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore.

Art. 63. Recupero delle gare.

In vigore -> dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.

Le gare devono essere comunque disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD. Qualora ~~le squadre si accordino per recuperare~~ la partita fosse giocata dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. In tal caso la partita ~~da disputare~~ non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.

Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter R.D. Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.

Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.

Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

Art. 65. Tesserati ammessi all'interno del terreno di gioco.

In vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

c) fino a ~~tre~~quattro dirigenti (...);

Art. 65 bis. Accompagnatore ufficiale

III comma -> In vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

~~Alla squadra che avrà assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in tutte le gare della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 56.~~ La squadra meglio classificata sarà quella che avrà il più alto quoziente tra punti ottenuti e partite disputate.

IV comma-> In vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

In caso di parità si applicherà il criterio del miglior ~~al termine della manifestazione, per determinare le squadre meglio posizionate, varrà il~~ quoziente tra punti ottenuti in Coppa Disciplina e ~~gare giocate e punti ottenuti in Coppa Disciplina.~~ gare giocate.

Art. 71. Sostituzione dei giocatori

In vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. Nella disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di ~~Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di effettuare~~ 7 sostituzioni, ~~senza vincolo di ruolo per il calcio a 11.,~~ mentre in quella di ~~Per il~~ calcio a 5 e ~~per~~ negli over non c'è limite al numero ~~le~~ di sostituzioni ~~sono libere.~~

Regolamento Disciplina

Art. 88/ter. Aver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art.63, 3° comma R.A.

In vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

Ammenda di euro 10,00 per ogni 15 giorni di ritardo.

Regolamento calcio a 11

Art. 3. numero dei giocatori

IV comma, punto 4°->In vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

• ~~il giocatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara;~~

Si riporta di seguito le due email inviate ai Presidenti delle associazioni: la prima sulla decorrenza dell'obbligo dell'utilizzo del defibrillatore e la seconda su una modifica normativa non comunicata durante l'assemblea.

Caro Presidente,

devo segnalarti che la comunicazione, mediante la quale il Presidente Regionale CSEN Giuliano Clinori ti informava che l'obbligo per la tua associazione di dotarsi di un defibrillatore decorrerebbe dal 31 ottobre prossimo, è errata per i seguenti motivi.

L'art. 7, punto 11 del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) delegava a un successivo decreto ministeriale la disciplina dell'obbligo da parte di "società dilettantistiche" di impiegare defibrillatori semiautomatici o altri dispositivi salvavita.

Il decreto ministeriale in parola veniva emesso il 24 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. L'art. 5, punto 3, prima parte di tale D. M. prevede che: "Le società di cui ai commi 1 (dilettantistiche) e 2 (professionistiche) si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto." Il successivo punto 5 dell'articolo in parola dispone che: "Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto." Tra le società dilettantistiche devono intendersi ricomprese anche le associazioni amatoriali, tra le quali la tua.

Atteso che l'art. 10 delle Preleggi stabilisce che: "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.", ne deriva che l'entrata in vigore dell'obbligo decorrerà dal (20 luglio 2013 + 15 giorni + 30 mesi) 4 febbraio 2016 e non nella data erroneamente indicata dallo CSEN.

Invio per conoscenza la presente anche al Presidente regionale dello CSEN, confidando che venga riposta maggiore attenzione nel dare comunicazioni che possono generare ingiustificati allarmismi.

Colgo l'occasione per informarvi che il 29 ottobre 2015, alle ore 20:30 nella sala dello CSEN, sarà indetta una riunione con l'obiettivo di fornire ai dirigenti sportivi le conoscenze delle competenze atte ad applicare tutti i risvolti del decreto Balduzzi e a comprenderne l'applicazione. Relatore dott. Walter Rojc. tutti gli interessati possono iscriversi a tale riunione accedendo all'area squadra entro il 22 ottobre 2015.

Cordiali saluti

Daniele Tonino

Caro Presidente,

a causa di una dimenticanza non sono state deliberate tempestivamente (e quindi non ne è stata data comunicazione nell'ultima assemblea) due modifiche alla Normativa che erano state concordate con le associazioni nelle riunioni di inizio anno. Abbiamo posto rimedio in occasione del Consiglio direttivo di ieri, come potrai leggere nel CD 4.

La prima riguarda la possibilità di portare in panchina un dirigente in più: cioè 4 invece di 3 (art. 65, lettera c) R.A.). La presenza però di 4 dirigenti non comporterà un punto in più ai sensi del secondo comma dell'art. 65 bis RA, che rimane infatti invariato. Tale norma infatti prevede "+1 punto: per ogni dirigente presente oltre all'accompagnatore ufficiale fino al massimo di 2;". Quindi se in panchina, oltre al l'accompagnatore ufficiale, si accomodassero tre o quattro dirigenti, i punti che verranno riconosciuti alla squadra saranno sempre 2, oltre ai 3 previsti per l'accompagnatore ufficiale.

L'altra modifica, forse più rilevante, riguarda le modalità di fissazione del recupero. La novità consiste nel fatto che la squadra prima nominata deve, entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa, attivare la procedura telematica proponendo due date. Se non lo facesse verrebbe sanzionata ai sensi del nuovo art. 88 ter R.D., che prevede 10 euro di ammenda ogni 15 giorni di ritardo. Resta inalterato il fatto che la gara di recupero debba essere giocata entro il termine previsto dall'art 60, lettera f) RA. Ciò che cambia è solo che la comunicazione delle due date proposte per il recupero deve essere fatta tempestivamente e comunque, per non incorrere in sanzioni, entro 15 giorni dalla partita rinviata o sospesa. Per ridurre al massimo il rischio di sanzioni, in occasione di ogni accesso il programma gestionale indicherà, in modo evidente, i giorni mancanti al termine massimo per l'invio della comunicazione relativa al recupero.

Cordiali saluti

Daniele Tonino

COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI

ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO (art. 44 RA)

Qualora l'arbitro non fosse presente sul terreno di gioco **20 minuti prima dell'orario ufficiale dell'inizio della gara**, è fatto obbligo al dirigente della squadra prima nominata di telefonare, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, al designatore arbitrale: **335-7598801** risponde **Guerrino Puzzoli** qualora non rispondesse il numero precedente si invita a contattare il **335-7598800**.

Richieste di inserimento argomenti all'o.d.g. del cd

Tutti i tesserati possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcfc.it, specificando l'argomento da trattare e indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

Potrà inoltre essere richiesta l'audizione del proponente durante la riunione del Consiglio direttivo. **Le richieste non motivate non saranno prese in considerazione.**

Il Consiglio direttivo si riunisce solitamente **ogni primo giovedì del mese**, salvo non ci siano concomitanze di Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo.

Il giovedì corrispondente alla riunione del Consiglio direttivo sarà pubblicato l'ordine del giorno. La settimana successiva saranno pubblicate le delibere del Consiglio direttivo.

Infortuni

In caso di infortunio sui terreni di gioco, si dovrà compilare il modulo (denuncia infortuni) in ogni suo punto, allegare copia avanti/retro della tessera CSEN che si può stampare cliccando sull'icona a forma di tessera in corrispondenza del socio, nella sezione "**Rosa**" all'interno dell'area squadra, copia del certificato di pronto soccorso e successiva documentazione medica correlata da spese giustificative.

Il tutto andrà spedito all'indirizzo che trovate in fondo al modulo.

Bonus Arbitro

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare dispone di corrispondere all'Associazione che presenta un arbitro un **premio di euro 150,00** purché l'arbitro diriga con continuità **almeno 15 partite**. Il premio sarà corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L'arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal Regolamento. La presentazione dell'arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione proponente e dall'arbitro proposto.

Pubblicazione articolo sul sito LCFC

Volete pubblicare un articolo relativo alla Vs squadra e/o a un personaggio della Vs associazione? volete inviare un commento completo dopo ogni gara? Volete raccontare le vostre esperienze in campo amatoriale? Volete mandare una galleria fotografica su una Vs partita? Basta inviare una mail a redazione@lcfc.it. I vostri elaborati saranno presi in considerazione per essere inviati alla stampa locale e pubblicati, meglio se firmati, integralmente sul sito della Lcfc. Non saranno presi in considerazione **solo eventuali frasi che contengano insulti, parolacce, offese, o che possano dare adito a situazioni spiacevoli.**

Variazioni e Recuperi

Le variazioni di calendario dovranno essere effettuate in base all'art. 60 RA, mentre gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati in base all'art. 63 RA.

Errori sul Comunicato Ufficiale

Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le istanze di rettifica con procedura d'urgenza, telefonare, ai sensi dell'art. 72 comma III del RD, al 0432-640153 o a mezzo e-mail a info@lcfc.it

PER INFORMAZIONI

Di carattere	Nominativo	Compito	Telefono	E-mail
Generale	Daniele TONINO	Presidente	335-6860169	d.tonino@lcfc.it
Generale	Bruno COMUZZI	Responsabile Ufficio Presidenza	338-7042286 Dopo 18:00	b.comuzzi@lcfc.it
Organizzativo	Roberto VALERIO	Responsabile Attività	333-3398887 Dopo 18:00	r.valerio@lcfc.it
Organizzativo	Carla PASCUTTI	Addetta calcio a 11	347-8115747 Dopo 17:00	c.pascutti@lcfc.it
	Ivan ZANELLO	Addetto calcio a 5	335-7259060 Dopo 18:00	i.zanello@lcfc.it
	Adriano CANTONI	Addetto Over 40	338-1085373 Dopo 18:30	a.cantoni@lcfc.it
Fiscale	Renzo ROSSI	Responsabile Amministrativo	338-6417997 Dopo 18:00	sg.service@alice.it

UFFICI LCFC

telefono 0432-640153

fax 0432-1631201

www.lcfc.it
info@lcfc.it

Orari

 per **telefonate**: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle **16:30** alle **17:30**

 per **ricevimento**: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle **17:30** alle **18:30**